



Il Presidente

Chiarimento n. 11 del 26 marzo 2020.

Con riferimento all'**Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020** (*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica*) - **Proroga delle misure urgenti di prevenzione del rischio di contagi di cui all'Ordinanza n. 15/2020 e relativo chiarimento**, si precisa che, come già previsto per l'Ordinanza n.15/2020, l'obbligo di spostamenti temporanei ed individuali **non è riferito:**

- **alle squadre di lavoro, per le attività consentite;**
- **agli operatori impegnati, per conto dei Comuni e Piani sociali di zona e/o per gli enti del terzo settore, nell'assistenza ai singoli cittadini indigenti e/o soli, nonché nelle attività di volontariato per l'aiuto alimentare o farmaceutico.**

d'ordine del Presidente
Il Vice Capo di Gabinetto
Avv. Almerina Bove